



CITTÀ DI **CAORLE**

www.comune.caorle.ve.it

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2005

IL SINDACO

VISTI gli articoli 34 e seguenti del D.P.R. 14 febbraio 1964, n°237, e la legge 31 maggio 1975, n° 191

NOTIFICA:

- 1) I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, **nati fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2005**, sono obbligati a presentare, entro il mese corrente a questo UFFICIO LEVA COMUNALE domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.
- 2) Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
 - a) i giovani del quale il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
 - b) i giovani ammogliati, il cui padre o in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune salvoché giustificano di avere legale domicilio in altro Comune;
 - c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio,
 - d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
 - e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in altro Comune;
 - f) i giovani stranieri, anche se tali di origine naturalizzati o no residenti nel Comune.
E' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia, furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.
- 3) Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato Civile siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla Leva. Essi saranno cancellati dalla lista quando abbiano provato con documenti autentici di avere un'età maggiore di quella presunta.
- 4) Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani, iscritti, i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare. All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'Ufficio di leva di terra o di mare competente, tramite l'Ufficio Leva Comunale, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della lista di leva. La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministero della Difesa e corredate dai documenti prescritti (Art.52 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n° 237).
- 5) Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di cui all'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n° 191, gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali di cui Capo XIV del D.P.R. 14 febbraio 1964 n° 237; che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli che siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata e coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n° 69 è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Caorle, lì 24 dicembre 2021

IL SINDACO
Sarto Marco